

TI_GERICHTE 15.2024.136 vom 25. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.136_d20240425

FR: TI_GERICHTE 15.2024.136 du 25 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.136 del 25 aprile 2024

Regeste

Istanza di revisione di una decisione dell'autorità di vigilanza. Motivazioni alternative. Diritto di essere sentito. Diritto alla prova e valutazione anticipata delle prove

Erwägungen

E. 13

LPR), ed è così stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF e 13 LPR), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell'Epifania) e il 4 gennaio un sabato; presentata in data 23 dicembre 2024, la domanda si avvera in linea di principio ricevibile (art. 31 LEF cum 143 cpv. 1 CPC). 2. Secondo l'art. 26 LPR, contro le sentenze dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c). Chi sos tiene esservi contrasto nel senso dell'art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto (tra tante: sentenze della CEF 15.2023.64 [2 a revisione] del 16 febbraio 2024, pag. 2, e 15.2023.64 [revisione] del 17 gennaio 2024, consid. 2, pronunciate su istanze sempre di ISTA). Fatta salva la violazione del diritto di essere sentito (art. 26 lett. c LPR), con un'istanza di revisione possono dunque essere fatte valere unicamente questioni di fatto, non questioni di diritto, che devono invece essere fatte valere con un ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF) (sentenza della CEF 14.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.3; v. anche citata 15.2023.64 [revisione] consid. 4 e 15.2002.124 del 23 dicembre 2002, pag. 4 in fondo). 3. Nella decisione di cui è chiesta la revisione, la Camera ha respinto, per tre motivi alternativi (consid. 2.1-2.3), la censura di ISTA secondo cui l'avviso di pignoramento andava annullato, perché ella aveva chiesto nel frattempo l'annullamento dell'esecuzione a norma dell'art. 85 a LEF e, nella causa (inc. 12.2024.87) allora pendente alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (II CCA), era in attesa della decisione sull'effetto sospensivo. 3.1 Nell'istanza di revisione, ISTA contesta il mancato accertamento di "fatti ora esplicitati in punto alla sospensione provvisoria dell'esecuzione", che la Camera, per inavvertenza, non avrebbe considerato laddove ha esposto, quale primo motivo sussidiario di reiezione (consid. 2.1), che pure l'ipotetico accoglimento della domanda di effetto sospensivo al ricorso inoltrato alla IICCA avrebbe sospeso gli effetti solo della decisione impugnata e non dell'esecuzione. L'insorgente non invoca per contro alcun motivo di revisione per quanto attiene al primo motivo principale (reiezione del reclamo alla II CCA il 17 ottobre 2024) né agli altri due

motivi alternativi di reiezione (consid. 2.2. e 2.3), che reputa errati per motivi giuridici. L'eventuale revisione della decisione sul primo motivo sussidiario non sarebbe pertanto suscettibile di mutare l'esito del giudizio impugnato, siccome la reiezione della censura andrebbe comunque confermata per gli altri tre motivi. Al riguardo, l'istanza di revisione è pertanto irricevibile. 3.2 ISTA non indica d'altronde precisamente gli atti a suo dire non presi in considerazione dalla Camera né dimostra che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto. L'attesa di una decisione sulla sua domanda di effetto sospensivo, evocata nel ricorso, riguardava ovviamente la domanda formulata nel reclamo alla IICCA (diventata senza oggetto con la reiezione del reclamo: sentenza 12.2024.87 consid. 10), mentre, come risulta dall'art. 85 a cpv. 2 LEF, la sola promozione dell'azione disciplinata da tale norma non sospende l'esecuzione, ciò che richiede l'emanazione di una decisione, come per altro ricordato nel consid. 2.1 in discussione. Anche sotto questi aspetti l'istanza è irricevibile. 4. ISTA ribadisce inoltre che l'esecuzione era perentoria relativamente al credito di fr. 2'000.– perché delle due l'una, o nel fascicolo non c'era alcuna raccomandata a mano quando lo ha esaminato, o essa vi è stata inserita (anch'essa) solo in seguito. A comprova della prima ipotesi, precisa che ella con il ricorso non avrebbe censurato la mancanza della busta e del timbro di ricezione se nell'incarto la raccomandata vi fosse stata veramente, e chiede di assumere la testimonianza di un funzionario dell'UE (P_____), con cui ella ha parlato al momento della consultazione e "che era alquanto imbarazzato perché era palese che la domanda di continuazione fosse stata introdotta ex post ". Critica la Camera per non aver assunto la sua testimonianza già in sede di ricorso, benché ella lo avesse chiesto. L'istante insiste nel citare la DTF 106 III 49 per sostenere che CO non aveva adempiuto l'onere di provare di aver presentato la domanda di continuazione (già) il 1° febbraio 2024. Afferma che alla raccomandata era allegata la sentenza di rigetto dell'opposizione relativa al credito di fr. 27'800.–, non a quello di fr. 2'000.–, e scrive che non le è chiaro per quale motivo fosse acclusa tale sentenza, tra l'altro da lei impugnata. Rileva che l'Ufficio ha atteso di ricevere anche la domanda di continuazione relativa al credito di fr. 27'800.– prima di emettere l'avviso di pignoramento e non ritiene credibile che esso abbia proceduto in tal modo soltanto per farle risparmiare le spese di spedizione (per rogatoria). L'istante si duole pertanto che la Camera ha leso sia l'art. 20 LPR, sia l'art. 8 Cost., e, di conseguenza, l'art. 26 lett. c LPR. 4.1 Giusta l'art. 26 lett. c LPR è dato un motivo di revisione "se una parte non è stata sentita". Tale motivo pare un corpo estraneo all'istituto della revisione, perché il rimedio giuridico preposto alla correzione degli errori processuali non è la revisione bensì il ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF), via che ISTA ha del resto intrapreso senza successo. L'ipotesi della violazione del diritto di essere sentita di una parte non è del resto contemplata né nel Codice di procedura civile (art. 328 CPC), né nella Legge sulla procedura amministrativa (art. 57 LPAm) e neppure nella Legge sul Tribunale federale (art. 121 a 123 LTF). Interpretato in modo sistematico e teleologico in relazione con l'ipotesi di cui alla lettera "a", il motivo della lettera "c" dovrebbe essere ammesso solo nei casi in cui il diritto di essere sentita di una parte è stato violato per inavvertenza, così da evitare alla parte di dover inutilmente ricorrere al Tribunale federale perché retroceda la causa all'autorità di vigilanza cantonale al fine, ad esempio, di assumere una prova o esaminare una censura ignorata per svista. Ora, nel caso concreto la Camera non ha trascurato per inavvertenza le censure sollevate da ISTA né i mezzi di prova da lei proposti. 4.2 In effetti, nel ricorso del 12 agosto 2024 ISTA si era limitata a scrivere che il funzionario P_____ avrebbe potuto confermare che nel fascicolo mancasse la busta contenente la domanda di continuazione dell'esecuzione del 1° febbraio 2024 relativa al

credito di fr. 2'000.– (pag. 4 ad 2.1). Ebbene, la Camera non ha ritenuto necessario sentirlo dal momento che la domanda era stata presentata brevi manu allo sportello, senza busta (consid. 3.1). Ora, il giudice può rifiutarsi di ammettere una prova qualora giunga alla conclusione ch'essa sia inidonea fin da principio (cioè in astratto) a dimostrare la veridicità o la falsità di un fatto (cosiddetta valutazione anticipata delle prove impropria), la parte che ne censura l'incostituzionalità dovendo invece spiegare per quale motivo la prova è invece idonea (citata 5A_763/2018 consid. 2.1.1.2 e i riferimenti; v. anche sentenza della CEF 15.2010.32 del 21 ottobre 2010 RtiD 2011 II 767 n. 46c, consid. 3.2/a), ciò che in concreto l'istante non ha fatto. Accanto alle due ipotesi da lei citate ne esiste infatti una terza, ovvero che la "raccomandata a mano" del 1° febbraio 2024 contenente la prima domanda di continuazione sia sfuggita alla sua attenzione, focalizzata sulla domanda stessa e su presunte ossessioni di manipolazione degli atti. Quanto a ipotetiche lesioni degli art. 20 LPR o 8 Cost., andavano fatte valere con un ricorso al Tribunale federale. Nella misura in cui è ricevibile, anche sotto questo profilo l'istanza è infondata. 5. ISTA ribadisce che l'esecuzione era perentoria anche relativamente al credito di fr. 27'800.– e ripete le argomentazioni già esposte con il ricorso; aggiunge che il timbro di ricezione dell'UE mancava anche sulla busta contenente la domanda di continuazione dell'esecuzione, che nell'incarto non figuravano né lo scritto accompagnatorio, né i documenti a esso acclusi, e che ad ogni modo la busta "indica il peso di kg 0.153 che è troppo poco per una busta grande con lettera di accompagnamento a cui sono stati allegati 8 (otto) [recte : sette] documenti". Anche a comprova di queste circostanze, che secondo lei giustificano una revisione giusta l'art. 26 lett. c LPR, chiede di assumere la testimonianza del funzionario P_____. Orbene, si tratta di allegazioni di fatto nuove, sulle quali evidentemente non aveva chiesto alcuna assunzione di prova in prima sede, sicché è esclusa ogni violazione del suo diritto di essere sentita, men che meno inavvertita. Anche a questo riguardo, l'istanza è priva di pregio. 6. La reclamante contesta infine di non avere un interesse a censurare una disparità di trattamento in punto all'anticipazione delle spese di rogatoria, facendo valere il principio di parità di trattamento dell'art. 8 Cost. Rimprovera alla Camera di aver ignorato tale censura di ordine costituzionale violando così gli art. 9 e 29 Cost. Afferma di avere chiesto all'UE la prova che la controparte ha anticipato le spese senza ricevere risposta e ribadisce in questa sede la sua richiesta. L'istante non spende però una parola sulla motivazione data dalla Camera, secondo cui la facoltà di chiedere l'anticipazione delle spese (giusta l'art. 68 cpv. 1 LEF) mira a salvaguardare gli interessi dello Stato. L'escusa non avendo alcun interesse concreto a invocare un'eventuale inosservanza di tale norma, suscettibile di danneggiare solo lo Stato – ma la Camera ha verificato che non fosse il caso nella fattispecie (consid. 5.2) – e non lei, la censura era irricevibile ed è anche il caso della domanda di revisione. 7. ISTA puntualizza di essere domiciliata in C_____ e di avere un domicilio secondario in Svizzera, dove trascorrerebbe poco meno di sei mesi all'anno. A parte il fatto che la nozione di domicilio nel senso degli art. 23 CC e 46 LEF non è quella del diritto amministrativo e non dipende solo dal numero di giorni, ma è definita come il luogo dove risiede la persona con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5 e i rinvii), ad ogni modo l'istante non deduce alcuna conclusione dalle sue allegazioni, sicché la questione è senza interesse. Il rilievo si giustificava nella decisione del 28 novembre 2024, poiché l'unico indirizzo indicato sul ricorso era quello situato in C_____. Nell'istanza di revisione ISTA ha invece indicato anche il recapito in Svizzera,

di modo che non è necessario esaminare la questione sotto l'angolo della revisione. 8. Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto. 9. Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR) . Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di revisione è respinta. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all' _____ Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello La presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.